



PAOLA MACRI' E ROBERTO MACRI'  
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio N. 3294

Fascicolo N. 2436

Atto costitutivo e Statuto dell' Associazione Medici di famiglia volontari per le emergenze O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di settembre in Roma a Piazza Marconi n. 25

23 settembre 2011

Innanzi a me Dott. Roberto Macri, Notaio in Roma con studio in Viale dell'Arte n. 66 ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

- SCAVONE CARMINE SAVERIO, nato a Pignola (PZ) il 25 giugno 1953 e residente in Pignola (PZ) - Contrada Sciffra n. 39, codice fiscale SCV CMN 53H25 G663J;
- LA BRUZZO SAVERIO, nato a Palermo il 15 febbraio 1948 e residente in Altofonte (PA) a Via degli Astronauti n. 52, codice fiscale LBR SVR 48B15 G273K
- RUSSO CELESTE, nata a Roma il 19 luglio 1980 e residente in Roma a Via Raimondo D'Aronco n. 18, codice fiscale RSS CST 80L59 H501K;
- BARBATI DOMENICO, nato ad Avezzano (AQ) il 14 giugno 1959 e residente in Avezzano (AQ) a Via dei Tulipani n. 20, codice fiscale BRB DNC 59H14 A5150
- ALBANO VITO, nato a L'Aquila il 24 ottobre 1956 e residente in L'Aquila a Via Sallustio n. 99, codice fiscale LBN VTI 56R24 A345A;
- LUCCHETTI FABIO, nato a Napoli il 3 luglio 1962 e residente in Ercolano a Via Trentola n. 183, codice fiscale LCC FBA 62L03 F8390.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere cittadini italiani, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO I

È costituita l'Associazione "Associazione Medici di famiglia volontari per le emergenze O.N.L.U.S." come associazione e senza fine di lucro.

#### ARTICOLO II


L'Associazione "ASSOCIAZIONE MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE O.N.L.U.S.", svolge le seguenti attività:

- persegue esclusivamente finalità di assistenza sanitaria gratuita e di solidarietà sociale;
- partecipa alle azioni di protezione civile, in caso di eventi avversi naturali e/o per eventi organizzati;
- attiva interventi sociali e sanitari sul territorio nazionale, comunitario, internazionale;
- partecipa a progetti comunitari, nazionali e regionali e promuove azioni in favore della solidarietà sociale;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica, rivolta ad arrecare benefici a:
  - \* persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

Registrato a Roma 6

il 27 settembre 2011

N. 2575 1/T



psichiche, economiche, sociali o familiari per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente;

· ricorre agli strumenti legali che ritiene idonei al raggiungimento dei fini sociali;

· non svolge attività diverse da quelle di socio sanitaria ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse;

· l'associazione potrà agire autonomamente o in concorso con altre associazioni ed istituzioni pubbliche e private.

L'associazione "MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE Onlus", si impegna a non svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione si ispirerà ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

#### ARTICOLO III

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ARTICOLO IV

L'Associazione ha sede in Roma, p.zza Marconi 25 00144. Essa potrà istituire altrove sedi secondarie.

#### ARTICOLO V

L'Associazione è regolata dallo Statuto qui allegato, composto da n. 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente Atto Costitutivo, e, per quanto non espressamente dichiarato, dalle vigenti leggi italiane.

#### ARTICOLO VI

In via transitoria: dalla data di costituzione dell'Associazione e per la durata massima di sei mesi, i Soci fondatori costituiscono il Consiglio ed eleggono tra di loro, nella persona del Dott. BARBATI DOMENICO sopra generalizzato il Presidente pro-tempore, nella persona del Dott. LUCCHETTI FABIO il Vice-Presidente pro-tempore; in questo periodo sarà cura del Presidente eletto in via transitoria indire la prima Assemblea dei Soci, che eleggerà le cariche sociali previste dallo Statuto.

Fino al 30 settembre 2011, le persone fisiche o giuridiche, che condividano le finalità dell'Associazione e accettino quanto previsto dal presente Atto Costitutivo e dall'allegato Statuto, possono diventare Soci, facendone richiesta al Presidente e versando la relativa quota associativa e saranno equiparati ai Soci Fondatori.

#### ARTICOLO VII

Fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci, la quota associativa è fissata in euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Il patrimonio dell'Associazione, al momento del presente Atto Costitutivo, risulta di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) costituito da n. 6 (sei) quote, del valore ciascu-

E' .  
PER  
Fimm  
sede  
L'As  
ZE"  
di u  
pecu  
ogni  
L'as  
·  
e no  
·  
toia  
·  
tico  
·  
zi c  
sua  
·  
lizz  
dire  
·  
il  
cont  
util  
Quan  
cond  
n. 4  
·  
L'As  
Onlu  
·  
grat  
·  
even  
·  
zion  
·  
prom  
·  
rivo  
\*  
psic  
giov  
·  
giun  
·

## STATUTO

### Art. 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione "MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE O.N.L.U.S." con il patrocinio della Fimmg (Federazione Italiana Medici Medicina Generale), con sede in Roma in Piazza G. Marconi 25.

L'Associazione "MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE" assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.). Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro;
  - è costituita esclusivamente da medici chirurghi ed odontoiatri;
  - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
  - impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse;
  - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo ove nominato, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Quando indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

### Art. 2. Attività ed oggetto

L'Associazione MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE Onlus:

- persegue esclusivamente finalità di assistenza sanitaria gratuita e di solidarietà sociale;
- partecipa alle azioni di protezione civile, in caso di eventi avversi naturali e/o per eventi organizzati;
- attiva interventi sociali e sanitari sul territorio nazionale, comunitario, internazionale;
- partecipa a progetti comunitari, nazionali e regionali e promuove azioni in favore della solidarietà sociale;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica, rivolta ad arrecare benefici a:
  - \* persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente;
- ricorre agli strumenti legali che ritiene idonei al raggiungimento dei fini sociali;
- non svolge attività diverse da quelle di socio sanita-



ria. ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse;  
· l'associazione potrà agire autonomamente o in concorso con altre associazioni ed istituzioni pubbliche e private.

L'associazione **MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE Onlus**, si impegna a non svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione si ispirerà ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

#### **Art. 3. Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 4 Soci**

Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 14.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Possono essere ammessi anche i **Soci aggregati**, che in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un'utile collocazione nella Organizzazione stessa; anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il Regolamento. Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive

#### **Art. 5. Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

#### **Art. 6. Organi**

Gli organi dell'Associazione **MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE ONI.US** sono:

- l'Assemblea;

· il  
· il  
· il  
· Vic

L'assemb  
Essa si  
via str  
necessar  
Le riun  
ne dell  
re, alm  
zione sc

La conv  
terzo d  
con le  
giorni  
sere ter

In prim  
con la  
prio o  
convoca  
ro dei

Ciascun  
più di  
Le deli  
semplice

cessivo  
L'assemb

· ele  
· ele

· fis  
· app

glio Dir  
· app

· app  
statuto

· sta  
tributi

Il Cons  
da 3 (t

bri, in  
con solo

Elegge  
te Vicar

Il Cons  
(tre) me

Le riun:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- Vice Presidente Vicario

#### Art. 7. Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 4 deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- fissare la quota di cui all'art. 14;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.


#### Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Elegge il Vice presidente, che riveste la carica di Presidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizio-



ne dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

#### Art. 9 Presidente Onorario

Il presidente onorario è identificato nel Segretario Generale Nazionale della FIMMG.

Il presidente collabora con il Consiglio Direttivo ed il presidente eletto al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

#### Art. 10 Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4 e 8.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica

nella pr  
In caso  
tive fu  
tivo più

Qualsias  
e l'ese  
organi  
determir  
da tre  
"ex bon  
tradditt  
La loro  
raggiunt  
Gli arb  
terzo d  
del Tril  
la parte

Tutte le  
no esser  
Le sost  
triennic

L'associ  
to e lo  
· qu  
· cor  
· cor  
· cor  
che;

· cor  
· dor  
· int  
· rer  
zione a  
I fondi  
liti dal  
Ogni op  
dente c  
Consigli

La quot.  
blea. Es  
so di re  
I soci  
possono  
parte a  
e non po

nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

#### Art. 11 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### Art. 12 Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art. 13 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 15 Bilancio o rendiconto



Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

" D  
" V  
" F  
" R

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art. 16 Divieto di distribuzione utili**

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 17 Impiego degli utili**

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 18 Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si scioglierà:

- per volontà degli associati;
- per mancanza della pluralità degli associati, se nel termine dei sei mesi questa non viene ricostituita;
- nei casi previsti per legge.

#### **Art. 19 Devoluzione del patrimonio**

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 20 Denominazione dell'associazione**

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### **Art. 21 Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### **Art. 22 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Carmine Saverio Scavone

" Saverio La Bruzzo

" Celeste Russo



Diret- " Domenico Barbati  
a sot- " Vito Albano  
i mag- " Fabio Lucchetti  
" Roberto Macri Notaio

beni,  
re.

ogo in  
tione,  
desti-  
o sia-  
statuto  
itaria

avan-  
tuzio-


termi-

alunque  
ad al-  
a fini  
di cui  
c. 662,

il pub-  
adotta-  
anizza-  
no "ON-

esenta-  
un ter-  
e dal-  
ssoluta

riferi-



na di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) sottoscritte dai componenti tutti e viene contestualmente versato nelle mani del Presidente Pro Tempore, incaricato della sua gestione fino alla prima Assemblea dei Soci.

#### ARTICOLO VIII

Tutte le spese del presente atto e successive sono a carico della Associazione costituenda ed i Costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico dell'associazione stessa ammonta ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero).

#### ARTICOLO IX

Con riferimento ai contenuti del D.L.gs 30 giugno 2003 n.196 (art.13), i componenti dichiarano di avere presa visione e ricevuto l'informativa prevista dalla legge e, a tal fine interpellati, espressamente autorizzano me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai Costituiti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firmano, nei modi di legge alle ore dodici e minuti trenta.


Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi due fogli, bollati a norma di legge, occupa facciate cinque e righe ventiquattro della sesta.

F.to Carmine Saverio Scavone

- " Saverio Lo Bruzzo
- " Celeste Russo
- " Domenico Barbati
- " Vito Albano
- " Fabio Lucchetti
- " Roberto Macrì Notaio

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" in essi muniti delle debite firme che previa collazione si rilascia ad uso amministrativo.

Roma, 20 ottobre 2011



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Macrì', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'MACRÌ ROBERTO' at the top and 'NOTAIO' at the bottom, with a central emblem. The seal is partially obscured by the signature.